

Regione Calabria
 Dipartimento n. 10
 Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione
 Settore n. 5
 Fitosanitario, Caccia e Pesca -FEAMPA- Punti di entrata Porto
 di Gioia Tauro e Corigliano
ufficiocaccia@pec.regione.calabria.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024.

U
 ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 PROTOCOLLO N. 0041458/2023 del 27/07/2023
 Firmatario: PIERO GENOVESI

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Alessandro Andreotti (tel. 051-6512225 - email: alessandro.andreotti@isprambiente.it), Dott.ssa Barbara Franzetti (tel. 06-50074711 - e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel. 06-50072641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it).

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di prot. n. 299058 del 30 giugno 2023 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto segue.

Premessa

Nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi *taxa* animali, lo scrivente Istituto, in qualità di ente statale delegato alla protezione faunistica, ritiene, da un lato, necessario fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale in materia, ma valuta anche opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, suggerendo in alcuni casi possibili modifiche migliorative delle bozze di calendario, al fine di permettere una maggiore tutela della fauna. Ciò anche tenendo conto della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, ad esempio per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratorie.

Sotto un profilo più propriamente tecnico va altresì considerato come lo stato di conservazione di un determinato *taxon* e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce, possa risultare anche significativamente diverso in funzione dell'ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di

fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione ma che devono derivare da un approccio olistico che tenga in debita considerazione anche i fattori di minaccia che ne mettono a repentaglio lo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione del loro status generale.

Considerata la recente comparsa della Peste suina africana - PSA - sul territorio di Regione Calabria, si evidenzia che il presente parere deve intendersi come esclusivamente riferito alla porzione di territorio regionale indenne da PSA, vale a dire il territorio esterno alle zone a "restrizione I, II e III", così come definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1407 del 4 luglio 2023. Si evidenzia altresì che la programmazione delle attività venatorie inerenti la specie Cinghiale deve essere coerente con quanto indicato nel "*Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)*" redatto da codesta Regione ai sensi della L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022) "*Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA*".

Di seguito vengono espresse considerazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Calabria che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia, o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici non strettamente legati a norme comunitarie o nazionali, si segnala che questi vengono opportunamente indicati nel testo come **suggerimenti** o **raccomandazioni** (evidenziati in grassetto per comodità di lettura) le quali, pur non risultando espressamente previste dal vigente quadro normativo comunitario e nazionale, si ritiene auspicabile vengano considerati da parte del decisore regionale in una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale.

L'espressione da parte di questo Istituto di un parere favorevole al calendario venatorio prospettato da codesta Regione è subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate in particolare per quanto riguarda le considerazioni legate a norme comunitarie e nazionali. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Norme e documenti di riferimento

Le norme e i documenti cui si è fatto riferimento per la stesura dei pareri in ordine ai calendari venatori regionali sono molteplici. La gerarchia d'importanza con cui esse sono state valutate vede in posizione apicale le prescrizioni comunitarie (direttive, sentenze della Corte di Giustizia Europea, guide interpretative e documenti collegati), seguite dalle norme nazionali e dalle disposizioni ministeriali. Si osserva che un medesimo approccio caratterizza le varie disposizioni normative di adeguamento adottate dallo Stato italiano. Già la L. n. 157/92 su "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede, all'art. 1, comma 1bis e 4, un esplicito recepimento della direttiva 79/409/CEE, successivamente sostituita dalla direttiva 2009/147/UE, la cosiddetta Direttiva Uccelli. Inoltre, a seguito del completamento del *Key Concepts Document (KCD)* nel 2001, l'Italia ha adottato la L. n. 96 del 4 giugno 2010, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" con cui è stato introdotto il comma 1bis all'articolo 18 della L. n. 157/92 che dispone: "L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli" proprio con l'intento di dare pieno recepimento alle nuove disposizioni comunitarie.

UCCELLI

Quadro generale

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa lo stato delle specie cacciabili, ISPRA si richiama al documento *European Red List of Birds 2021*. Inoltre, lo stato di conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato valutato con il documento "*European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities*" (BirdLife International 2017) e, successivamente, con il reporting sull' art. 12 della Direttiva 2009/147/CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee *European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018* e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

Anche la "*Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" trasmesso alle Amministrazioni Regionali con nota ISPRA prot. n. 25495 del 28/7/2010 ha fornito utili elementi per indicare i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere. Particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (CR, EN, VU, NT) delle Red List mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che per alcuni taxa lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni; di queste modifiche si è tenuto conto.

Inoltre, si è fatto riferimento al documento *Huntability of bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021 del KCD), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è altresì tenuto conto delle indicazioni contenute nella "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*".

Si rammenta che l'art. 18, comma 2, della L. n. 157/92 prevede che l'autorizzazione alla modifica dei termini di cui al comma 1 come, ad esempio, la preapertura della caccia in data precedente alla terza domenica di settembre, è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte dell'Amministrazione competente.

Per quanto concerne le modalità adottate per l'aggiornamento del KCD, si rende noto che lo scrivente Istituto si è attenuto alle indicazioni ricevute dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in merito sia alle specie da analizzare più approfonditamente, sia alle modalità di confronto con le parti interessate. Durante l'intero processo di aggiornamento, il MASE ha mantenuto un costante contatto con ISPRA per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per assicurare che la raccolta e l'analisi dei dati avvenissero garantendo la massima trasparenza e condivisione con il

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, le Amministrazioni Regionali e con le Associazioni Ambientaliste e Venatorie. La documentazione prodotta al termine dell'istruttoria è stata inviata al MASE con nota ISPRA prot. n. 58264 del 03.10.2018 e da questo a Regioni e Province Autonome, Associazioni Ambientaliste e Venatorie. I risultati dell'analisi sono stati presentati da ISPRA e discussi pubblicamente il 17.10.2018 presso l'Auditorium del Ministero. Su richiesta delle Associazioni Venatorie, in data 19.10.2018, in presenza di funzionari del Ministero, si è tenuta una riunione ristretta durante la quale si è avuto un confronto tecnico tra i ricercatori di ISPRA ed esperti individuati dal mondo venatorio. Successivamente, il 26.10.2018 presso il MASE si è tenuta una seconda riunione allargata ai medesimi soggetti invitati nell'incontro del 17 ottobre, durante la quale ISPRA ha fornito le proprie controdeduzioni alle obiezioni presentate dalle Associazioni Venatorie e da alcune Regioni, basate sulla presentazione di studi e pubblicazioni. Tali controdeduzioni sono state trasmesse in forma scritta da ISPRA con nota prot. n. 62159 del 26.10.2018. Le note dell'incontro ed il database da inviare alla Commissione europea sono stati trasmessi dal MASE a Regioni, Associazioni Ambientaliste, Associazioni Venatorie e ISPRA con nota PNM registro Ufficiale U.0025634 del 05.11.2018. Il database compilato da ISPRA è stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 63784 del 05.10.2018 e il Ministero ha formalmente trasmesso il database alla Commissione Europea. Da quanto sopra si evince la piena disponibilità che ISPRA ha sempre avuto a confrontarsi sul piano tecnico con tutti i portatori di interesse. I contributi tecnici presentati dalle Amministrazioni regionali e dagli *stakeholder* in sede di confronto sono stati presi in considerazione, ma non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un inizio più tardivo dei movimenti di migrazione prenuziale. Come noto, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che va garantita la *"complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision"* (Giudizio del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92). Ciò comporta che, nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata. L'esistenza di discrepanze tra paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di rotte di migrazione (*flyway*), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero. Il MASE ha fortemente cercato di superare tale logica e a questo scopo ha sostenuto la redazione dell'Atlante Europeo della Migrazione (Spina et al. 2022) erogando un finanziamento *ad hoc* pari a un milione di euro al Segretariato della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (CMS). Seguendo l'invito della Commissione Europea ad organizzare incontri tecnici mirati a chiarire le ragioni delle discrepanze presenti tra Paesi confinanti, in data 10/11.07.2019 ISPRA ha partecipato ad un incontro tra esperti italiani e francesi per esaminare in dettaglio i dati disponibili relativamente ad alcune specie di particolare interesse (Alzavola, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello). Dopo il confronto, è risultato chiaro come i due Stati Membri abbiano interpretato in modo differente il dettato della Direttiva Uccelli. La Francia ha individuato, come data di inizio della migrazione prenuziale, il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese. Inoltre, nel far questo, non ha considerato i dati delle regioni più meridionali del proprio territorio (soprattutto la Corsica) e ha applicato soglie di variazione superiori al 5% della popolazione per i risultati dei

censimenti visivi. La metodologia seguita dall'Italia, invece, ha portato ad individuare i movimenti migratori più precoci presenti sul territorio, in aderenza al dettato dell'art. 7, comma 4 della Direttiva 2009/147/CE, nonché a quanto indicato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* della UE e dalla Corte di Giustizia Europea (Caso C-435/92, Giudizio della Corte del 19.01.1994). I dati italiani peraltro hanno trovato piena conferma dal modulo *"Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC"* dell'Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022).

La scelta di indicare i tempi di inizio della migrazione prenuziale (e quindi le date di chiusura della caccia) per l'intero territorio nazionale piuttosto che per porzioni di esso, spetta ad ogni Stato Membro dell'Unione Europea. Nel caso dell'Italia, il soggetto competente ad effettuare questa scelta è il MASE, il quale ha ritenuto di fornire alla Commissione Europea una data unica per tutto il Paese. ISPRA, pertanto, sulla base del mandato ricevuto, ha provveduto a definire i periodi che sono confluiti nel KCD senza prevedere suddivisioni territoriali. La scelta compiuta implica che le date di chiusura della caccia delle specie migratrici debbano essere uniformi tra le regioni. Ne consegue che la parte di pareri di ISPRA riguardanti i tempi di caccia sia simile per tutte le regioni.

Va inoltre osservato come la *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* del febbraio 2008 prodotta dalla Commissione Europea, ammetta la possibilità per l'Amministrazione di posticipare la chiusura della caccia fino a farla coincidere con la prima decade del periodo di migrazione prenuziale, qualora venga prodotta una circostanziata documentazione che dimostri che nella decade di sovrapposizione "teorica" non si verifica "in concreto" la migrazione prenuziale della specie considerata. Nel KCD i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e l'inizio del periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione "reale" (cfr parr. 2.7.2 e 2.7.9). Le disposizioni comunitarie non prevedono la superabilità della decade di sovrapposizione teorica (sentenza C.d.S. 03507/2019). Si precisa che le valutazioni tecniche inerenti alle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori indicate nei paragrafi successivi non considerano l'applicazione della decade di sovrapposizione.

Si desidera inoltre evidenziare quanto indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 03507 del 22 ottobre 2019 laddove si afferma che *"tra l'art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE ed il menzionato documento "Key Concepts" sussiste uno stretto nesso di integrazione, rispondendo esso alla finalità di fornire indicazioni operative ai fini applicativi della citata disposizione. La sua produzione nasce infatti dall'esigenza di apprestare un metodo applicativo della direttiva coerente con l'obiettivo di assicurare la "completa protezione" delle specie cacciabili nel periodo della migrazione prenuziale. Per quanto concerne i rilievi sulle date di inizio della migrazione delle diverse specie cacciabili si rimanda alla trattazione di ciascun taxon.*

Chiarimenti a seguito delle richieste specifiche della Regione Calabria

Per quanto concerne le richieste rivolte da codesta Amministrazione con la citata nota prot. n. 299058 del 30 giugno 2023, di seguito si provvede a fornire risposte puntuali ad ogni singolo quesito.

a) Motivazioni specifiche in relazione alle particolari caratteristiche territoriali e climatiche della Regione Calabria.

Nell'esprimere i propri pareri tecnici sui calendari venatori, lo scrivente Istituto tiene conto di una molteplicità di aspetti, quali i principi generali di gestione faunistica, la biologia e lo *status* delle popolazioni oggetto di prelievo e delle specie protette che potrebbero risentire degli effetti della caccia, il quadro normativo vigente a livello comunitario e nazionale, il contesto ambientale e climatico delle diverse regioni, lo *status* locale delle popolazioni delle specie cacciabili e non, nonché le modalità prevalenti con cui è praticato l'esercizio venatorio. Per questi ultimi aspetti è fondamentale che le regioni trasmettano regolarmente i dati derivanti dai censimenti faunistici e le statistiche venatorie (come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 novembre 2012 e dall'art. 33 della L. n. 157/1992); in assenza di tali informazioni, questo Istituto può non disporre delle informazioni più aggiornate per esprimere valutazioni circostanziate.

Da quanto sopra indicato, risulta evidente come nei pareri sui calendari venatori vi siano alcune considerazioni valide per tutto il territorio nazionale, mentre altre siano differenziate a seconda del contesto regionale, con un grado di approfondimento diverso a seconda delle specificità esistenti nei vari contesti geografici e del livello di informazioni fornite dalle Amministrazioni competenti. A titolo di esempio, tra le considerazioni che valgono a scala nazionale figurano quelle sullo stato di conservazione delle specie migratrici a livello europeo o sull'impatto di determinate forme di caccia sulle popolazioni selvatiche (come la caccia vagante o la caccia esercitata con le munizioni al piombo). Queste valutazioni, pur derivando da informazioni e/o conoscenze acquisite al di fuori del contesto regionale, restano valide a prescindere dall'ambito locale. Altre considerazioni, riguardanti ad esempio le modalità di prelievo di specie stanziali, vengono elaborate sulla base di informazioni riferite al contesto regionale (dimensione e *trend* delle popolazioni, forme di caccia praticate, numero di capi abbattuti nelle stagioni precedenti, potenziale impatto su altre specie protette presenti nella stessa area, condizioni ambientali e climatiche locali, ecc.).

Come è ovvio che sia, nella formulazione del testo del parere il personale che effettua l'istruttoria inserisce unicamente le valutazioni di carattere generale attinenti al contesto regionale in esame. Per tale ragione tutte le considerazioni espresse nel presente documento sono pertinenti al contesto calabrese.

b) Indicazioni specifiche delle date delle pubblicazioni e dei dati che hanno portato alla determinazione delle decadi di inizio della migrazione prenuziale.

Come dettagliatamente descritto nei paragrafi precedenti, il processo di definizione delle decadi di inizio della migrazione delle specie cacciabili è stato ampiamente condiviso con le Amministrazioni regionali. Il Ministero dell'Ambiente, oltre ad organizzare due riunioni con le Regioni, ha provveduto a trasmettere alle stesse la documentazione prodotta da ISPRA, dalla quale si possono ricavare informazioni circostanziate circa le modalità seguite per la definizione dei tempi di inizio migrazione delle specie oggetto di interesse, inclusi l'origine e la tipologia dei dati analizzati e le pubblicazioni consultate. Pertanto, per ottenere le informazioni richieste, si rimanda all'esame di tale documentazione già in possesso da codesta Amministrazione dal 2018. Successivamente all'istruttoria effettuata per l'aggiornamento del KCD, questo Istituto ha preso in esame altri dati e/o

pubblicazioni divenuti nel frattempo disponibili; sulla base di tali fonti, tuttavia, al momento non sono emersi elementi che giustifichino la variazione delle decadi indicate nell'ultima versione del KCD.

Si coglie l'occasione per segnalare come il riscaldamento globale attualmente in corso stia determinando un'anticipazione dell'inizio della migrazione prenuziale per la generalità delle specie ed in particolare per i migratori intra-paleartici. Ci si può attendere, pertanto, che, analizzando serie di dati più aggiornate, diventi necessario anticipare le decadi riportate nel KCD per garantire la completa protezione della prima frazione di individui in migrazione attiva.

c) Dati alla base dell'Atlante delle Migrazioni.

A differenza di quanto accaduto in Spagna e Finlandia che hanno scelto di determinare le decadi di inizio dei movimenti migratori riferite a due porzioni distinte del proprio territorio, l'Italia ha preferito stabilire un'unica data valida per l'intero Paese. A seguito di questa decisione, lo scrivente Istituto ha ricevuto il mandato dal Ministero dell'Ambiente di indicare le decadi di inizio della migrazione prenuziale a livello nazionale. Conseguentemente, ci si attenderebbe che tutte le regioni italiane si attenessero alle stesse decadi. Per quanto concerne la possibilità di stabilire date di chiusura della caccia non conformi al KCD sulla base di dati disponibili a livello regionale, lo scrivente Istituto non è competente ad esprimere un parere sulla compatibilità di tale scelta rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Commissione Europea. Qualora le regioni intendano seguire tale approccio, questo Istituto ritiene che la tempistica della migrazione nelle diverse porzioni del territorio nazionale possa essere valutata sulla base delle informazioni contenute nel modulo "*Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*" dell'Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022), realizzato grazie ad un cospicuo finanziamento erogato dall'Italia al Segretariato della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (CMS). All'interno di tale modulo vengono presentate due elaborazioni tra loro distinte: 1) un'analisi dei dati di inanellamento che hanno originato ricatture in direzione nord-est ad oltre 100 km di distanza dal luogo di inanellamento tra gennaio e maggio (con produzione di grafici ad istogramma); 2) un'analisi della progressione della migrazione che utilizza un modello autoregressivo condizionale per stimare la data in cui la popolazione non è più stazionaria (con produzione di mappe che illustrano l'avanzamento del fronte migratorio tramite isocore). Quest'ultima forma di elaborazione, in particolare, è adatta a fornire indicazioni sull'inizio dei movimenti migratori a livello regionale.

In merito alle metodologie analitiche utilizzate per la produzione delle mappe che descrivono l'avanzamento del fronte migratorio si rimanda all'articolo di Ambrosini et al. (2023), in corso di pubblicazione. Per quanto concerne i dati alla base delle elaborazioni, gli stessi sono stati raccolti tramite la tecnica dell'inanellamento e archiviati in forma standardizzata all'interno della banca dati EURING alla quale contribuisce periodicamente anche il Centro di Inanellamento ISPRA, ma che è gestita indipendentemente dall'organizzazione di coordinamento dell'inanellamento in Europa. Pertanto la richiesta dei dati utilizzati nelle suddette analisi va rivolta all'EURING, ed eventualmente estesa agli autori del modulo di dell'Atlante.

d) Ragioni delle discrepanze esistenti nel KCD tra le decadi di inizio della migrazione prenuziale indicate dai Paesi mediterranei.

Nel KCD sono presenti numerose discrepanze che originano dall'approccio Paese per Paese adottato dalla Commissione Europea per la definizione delle decadi di inizio della migrazione. Tali

discrepanze non riguardano solamente l'Italia e i Paesi con essa confinanti, come affermato da codesta Amministrazione, ma sono generalizzate. Ad esempio, ci sono Stati Membri alle latitudini più meridionali, come la Grecia, che per alcune specie hanno indicato decenni di inizio della migrazione coincidenti con quelle di Paesi all'estremo nord, come la Finlandia. Altri Stati, come il Belgio e l'Irlanda, hanno indicato decenni di inizio della migrazione posticipate rispetto all'inizio della nidificazione. Tali esempi illustrano, meglio di qualunque altra considerazione, la mancanza di coerenza dei dati forniti dai diversi Paesi. L'Italia in questo contesto spicca per la qualità dei dati forniti. Per una disamina puntuale delle discrepanze esistenti e delle motivazioni che ne sono alla base, si rimanda all'articolo di Andreotti et al. (2023). Tale articolo chiarisce anche le motivazioni che hanno portato l'Italia ad indicare decenni di inizio della migrazione più anticipate rispetto ad altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e a proporre l'adozione di un approccio a livello di *flyway* per la redazione del KCD.

e) *Motivazioni alla base delle richieste di modifica dei periodi di caccia indicati dall'art. 18 della L. n. 157/1992.*

Le motivazioni tecniche alla base di eventuali proposte di riduzione della stagione di caccia per determinate specie vengono puntualmente chiarite nei pareri espressi dallo scrivente Istituto. Nel fornire tali proposte lo scrivente Istituto si limita a svolgere il proprio compito di "*valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome*" (L. n. 157/1992, art. 7) e fornire indicazioni migliorative, senza per questo pretendere di imporre scelte alle competenti Amministrazioni. A tale riguardo questo Istituto è consapevole che la facoltà di "*vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18*" è prerogativa esclusiva delle Regioni e delle Province autonome (L. n. 157/1992, art. 19).

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Specie cacciabili

Come già indicato in occasione dell'espressione dell'analogo parere circa il calendario venatorio regionale della scorsa stagione venatoria, questo Istituto non ravvisa vi siano le condizioni minime necessarie per autorizzare un prelievo sostenibile nei confronti del **Combattente** *Calidris pugnax* nella regione Calabria, nel rispetto delle indicazioni previste dalla Direttiva Uccelli. Tale valutazione scaturisce dalle seguenti considerazioni:

- la popolazione europea del Combattente, pur essendo ancora relativamente numerosa, è ritenuta meritevole di attenzione sotto il profilo conservazionistico, in relazione al declino di lungo termine che ha subito nel corso degli anni (AEWA Table 1); lo stato di conservazione in Europa ha avuto un peggioramento in anni recenti, passando dalla categoria "a più basso rischio" (*Least Concern*) a "quasi minacciato" (*Near Threatened*) nella Lista Rossa degli Uccelli in Europa (*BirdLife International 2015, 2021*). A questo riguardo va tenuto conto che la popolazione europea rappresenta circa il 50% della popolazione globale risultando dunque classificata come SPEC 2 (*BirdLife International 2017*);
- i contingenti nidificanti nella maggior parte degli Stati Membri dell'Unione Europea, sono andati incontro a forti contrazioni numeriche (*BirdLife International 2017*), come risulta anche dai rapporti redatti ai sensi dell'art. 12 della Direttiva Uccelli; in relazione allo stato di conservazione

- non soddisfacente della specie, di recente il NADEG (Gruppo di esperti dell'Unione Europea sulle direttive Habitat e Uccelli) ha considerato il Combattente tra le specie a status "non sicuro" inseriti in allegato II (specie cacciabili);
- i dati di inanellamento (Spina et al. 2022) mostrano come una parte considerevole dei soggetti che raggiungono la Calabria nel corso delle migrazioni appartengono a popolazioni nordeuropee caratterizzate da uno stato di conservazione nettamente sfavorevole;
 - nella regione Calabria mancano studi che permettano di valutare i trend dei contingenti migratori in transito durante la migrazione post-nuziale e gli effetti della caccia sulla specie (non è noto il numero di Combattenti abbattuto nel corso delle precedenti stagioni venatorie);
 - la riduzione della stagione venatoria prevista nel calendario non ha effetti sul prelievo esercitato a livello regionale, in quanto introduce il divieto di caccia in un periodo durante il quale la specie è sostanzialmente assente dal territorio regionale, non essendo presenti significativi contingenti svernanti in Calabria;
 - in Calabria i medesimi ambienti frequentati dal Combattente sono utilizzati da molte altre specie di limicoli non cacciabili che possono essere confuse per la taglia analoga e l'aspetto simile (specie look-alike) e abbattute per errore.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Istituto **suggerisce** che il prelievo venatorio del Combattente non sia autorizzato nel corso della prossima stagione venatoria. **Si raccomanda** quindi di aderire a questa richiesta.

Coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017, questo Istituto propone che venga introdotto su tutto il territorio della regione Calabria un regime di protezione per la **Moretta** *Aythya fuligula* onde prevenire l'abbattimento accidentale, durante l'attività venatoria, della congenere Moretta tabaccata *Aythya nyroca*, specie considerata "in pericolo" (endangered) nella Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani (Rondinini et al. 2022). Tale misura, che scaturisce dalle indicazioni riportate nel Piano d'Azione Nazionale della Moretta tabaccata (Melega, 2007), tiene in considerazione anche l'abbondanza relativa delle due specie nel territorio nazionale che vede una presenza costante di Morette tabaccate svernanti nelle zone umide dell'Italia centro-meridionale, Calabria compresa, a fronte contingenti svernanti di Moretta molto ridotti. Si osserva, al riguardo, che il punto 2.6.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE" indica che "il rischio di confusione può rappresentare una minaccia per la conservazione di alcune specie vulnerabili o minacciate come ad es. la Moretta tabaccata" con ciò confermando la sussistenza di tale rischio. Si ricorda infine che la Moretta è considerata 'Vulnerabile' dalla più recente lista rossa nazionale (Rondinini et al. 2022), quasi minacciata' in Europa (Birdlife 2021b) e 'Vulnerabile' nell'Unione europea (Birdlife 2021b).

Preapertura e apertura della caccia prima del 1° ottobre 2023

In merito alla possibilità prevista di consentire l'apertura anticipata della caccia alla **Quaglia** *Coturnix coturnix* il 13 e 14 settembre 2023 e l'apertura generale della caccia al 17 settembre 2023 per le specie **Fagiano** *Phasianus colchicus*, **Quaglia**, **Folaga** *Fulica atra*, **Alzavola** *Anas crecca*, **Mestolone** *Anas clypeata*, **Canapiglia** *Anas strepera*, **Fischione** *Anas penelope*, **Germano reale** *Anas*

platyrhynchos, **Codone** *Anas acuta*, **Marzaiola** *Anas querquedula*, **Moriglione** *Aythya ferina*, **Beccaccino** *Gallinago gallinago*, **Frullino** *Lymnocyptes minimus*, **Gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus* e **Porciglione** *Rallus aquaticus* questo Istituto ribadisce quanto già indicato e cioè di ritenere idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1° ottobre 2023. L'apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali Germano reale, Starna, Fagiano, Allodola, Colombaccio, Quaglia, Porciglione, Coturnice, (*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021), riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante, con l'ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico di alcune specie. Inoltre, in tal modo si favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. È noto, infatti, come l'organico del personale di vigilanza venatoria operante sul territorio regionale da tempo risulti ampiamente sottodimensionato rispetto alle reali esigenze del territorio e al numero dei cacciatori; di conseguenza la proposta di concentrare in un'unica data l'apertura generale della caccia vagante renderebbe meno complicato il controllo sulla fruizione venatoria.

Fanno eccezione a quanto sopra indicato il **Merlo** *Turdus merula* per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore e le specie **Colombaccio** *Columba palumbus* e **Gazza** *Pica pica* per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse esclusivamente nella forma dell'appostamento. Va tuttavia rilevato come consentire la preapertura della caccia in Calabria non sia una scelta consigliabile in quanto determina un'estensione della stagione venatoria in una regione dove il controllo del bracconaggio risulta ancora inadeguato. A tale riguardo, si fa presente che nel piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti nei confronti degli uccelli selvatici è stato identificato un *black-spot* del bracconaggio sul territorio reggino prossimo Stretto di Messina. In tale area, per sopperire all'insufficiente attività di controllo esercitato dai corpi di polizia locali intervengono i Carabinieri forestali provenienti anche da altre realtà territoriali. Malgrado ciò, in concomitanza con la preapertura della stagione venatoria accadono gravi atti di bracconaggio ai danni di specie protette o particolarmente protette, che migrano in quel periodo concentrandosi lungo le direttrici di volo che attraversano lo Stretto di Messina.

Tortora selvatica

Per quanto riguarda la **Tortora selvatica** *Streptopelia turtur* si evidenzia che la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MASE) nella riunione della Task Force del 21-22 marzo 2023, si ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto, per la stagione venatoria 2023-24, questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla disponibilità di dati degli abbattimenti e di un sistema atto a garantire

il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018 (o in un quinquennio successivo). Recentemente la Regione Calabria ha trasmesso i dati degli abbattimenti di Tortora selvatica dalla stagione venatoria 2017/2018 a quella 2020/2021, dispone quindi di dati sufficienti per il calcolo della media degli abbattimenti negli ultimi anni ed è quindi in grado di stabilire una quota massima di riferimento. Tuttavia il sistema per garantire il mancato superamento della quota individuata deve permettere il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia garantendone l'immediata interruzione al raggiungimento del tetto predeterminato. Secondo lo scrivente Istituto, il metodo che la Regione intende adottare, ossia la trasmissione del numero dei prelievi di Tortora selvatica nel corso della giornata di caccia (entro le ore 24) da parte dei cacciatori abilitati, non risulta completamente idoneo per garantire il non superamento della quota stabilita. **Si suggerisce** a codesta Amministrazione di prevedere la notifica da parte del cacciatore immediatamente dopo l'abbattimento.

Moriglione

Vale per questa specie, quanto appena detto per la Tortora selvatica. Il sistema per garantire il mancato superamento della quota stabilita deve permettere il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia garantendone l'immediata interruzione al raggiungimento del tetto predeterminato. Il metodo che la Regione intende adottare, ossia la trasmissione del numero dei prelievi di **Moriglione** *Aythya ferina* entro 12 ore dall'abbattimento da parte dei cacciatori abilitati, non risulta idoneo a garantire il non superamento della quota individuata. **Si suggerisce** a codesta Amministrazione di prevedere la notifica da parte del cacciatore immediatamente dopo l'abbattimento.

Date di chiusura della caccia a Turdidi e uccelli acquatici

Come noto, l'art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l'art. 18 della L. n. 157/1992, prevede che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha stabilito che *"la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione."*¹

Per garantire il rispetto dell'art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel 2001 ha riunito nel KCD le decadi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri. Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al termine del 2021. Il KCD 2021 a titolo *"Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing"*

¹ Traduzione non ufficiale del seguente testo: *"Pursuant to Article 7(4) of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds, the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl must be fixed in accordance with a method which guarantees complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision"*.

grounds and of reproduction in the Member States”, costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati membri sono chiamati a dare recepimento.

Rispetto alla precedente versione, il KCD 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa la decade di inizio della migrazione: per l’Alzavola è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio), per la Gallinella d’acqua viene anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), per il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello *Turdus iliacus* è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio). Tali modifiche comportano la necessità di adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni e delle Province autonome.

Considerando unicamente il disposto dell’art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l’Alzavola e il Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d’acqua.

Tuttavia, nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità di prevedere un’unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:

- a) prevenire possibili errori di identificazione durante l’esercizio della caccia;
- b) limitare il disturbo all’avifauna causato dall’attività venatoria anche alle specie non cacciabili in quel periodo e alle specie protette;
- c) rendere più efficace l’azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria.

Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (par. 2.6). Per quanto concerne gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un’unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.

Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto, i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l’Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i Turdidi e agli uccelli acquatici legati alle zone umide (Anatidi, Rallidi e limicoli).

Tuttavia, considerando le tendenze demografiche del Tordo bottaccio e dell’Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente *Red-List* redatta da *BirdLife International* (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2024 per i tordi (**Cesena *Turdus pilaris*, Tordo bottaccio e Tordo sassello**) e al 20 gennaio 2024 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide

(Anatidi, Rallidi e limicoli).

Considerato che le date proposte da ISPRA per la chiusura della caccia nei confronti di due specie (Tordo bottaccio e Alzavola) portano alla sovrapposizione di una decade rispetto all'inizio della migrazione prenuziale indicata nel *Key Concepts Document*, lo scrivente Istituto ha provveduto ad informare la Commissione Europea, con nota del 21 settembre 2022 di prot. n. 51894, circa l'approccio proposto in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, ribadendo altresì la necessità di disporre di più chiare indicazioni circa le metodologie di interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione delle date di inizio migrazione prenuziale.

A margine di queste considerazioni valide per il contesto nazionale, si osserva che, sia per le specie appartenenti al gruppo degli Anatidi, Rallidi e limicoli, sia per i Turdidi la chiusura della caccia è stata prevista da codesta Regione alla data del 31 gennaio 2024. A fronte delle valutazioni sopra espresse, non si ravvisano ragioni tecniche che giustifichino il previsto posticipo della chiusura della caccia in Calabria. Una tale posticipazione della data di chiusura della stagione venatoria non trova supporto neppure analizzando la situazione presenta a livello regionale. Le analisi effettuate nell'ambito dell'Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022) mostrano come le tre specie cacciabili del genere *Turdus* sopra citate in Calabria inizino a migrare nella seconda decade di gennaio, per cui la stagione venatoria per queste specie dovrebbe terminare il 10 gennaio. Per gli uccelli acquatici, a livello regionale risultano le seguenti decadi di inizio della migrazione:

- seconda decade di gennaio per Alzavola e Germano reale;
- terza decade di gennaio per Canapiglia, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua.

Anche per questo gruppo di specie, pertanto, l'indicazione di fissare la chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio fornita da questo Istituto per la generalità del territorio nazionale vale anche per la Regione Calabria.

Date di chiusura della caccia alla Beccaccia

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la *Beccaccia Scolopax rusticola* e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. A queste considerazioni generali devono essere aggiunti alcuni elementi che a parere di questo Istituto sono da tener presenti per una valutazione rigorosa dei tempi di migrazione e dello stato di conservazione delle popolazioni che visitano l'Italia:

- il trend di popolazione della Beccaccia in Europa è stato classificato come "in decremento", tuttavia nella Lista Rossa è stata comunque conservata la categoria LC, dato che tale contrazione numerica non ha raggiunto il 30% in 10 anni o tre generazioni (BirdLife International, 2021);
- l'Italia è interessata dall'arrivo di contingenti svernanti e migratori (Spina et al. 2022) anche da nazioni in cui la popolazione nidificante è in decremento (es: Francia) o in forte decremento (es.: Russia) sia nel breve che nel lungo termine (*BirdLife International 2021; Supplementary Material*);
- l'elevata pressione venatoria nelle aree di svernamento, soprattutto in caso di inverni

particolarmente freddi, può incidere pesantemente sul numero di effettivi che farà ritorno ai quartieri riproduttivi (Tavecchia et al. 2002; Selaas 2006; Prieto et al., 2019);

- un recente studio pubblicato nel 2022 (Marja e Elts 2022) che analizza cento anni di dati raccolti in Estonia, indica una chiara variabilità annuale nelle date di arrivo della Beccaccia in questo Paese baltico in relazione alle temperature di fine inverno, sottolineando la necessità di studi pluriennali per aver un quadro attendibile sui movimenti della specie; lo stesso studio evidenzia che in seguito al riscaldamento globale i primi arrivi di beccacce in Estonia sono anticipati di circa un mese negli ultimi cento anni;
- su un campione di beccacce prelevate in caccia in Francia in gennaio e febbraio, a cui è stato effettuato il sessaggio tramite l'esame delle gonadi dai cacciatori, è stato possibile constatare la crescita dei testicoli e degli ovari da fine gennaio (Vignac et al. 2021) e la crescita delle gonadi è un indicatore dell'inizio dell'attività riproduttiva.

Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2024, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", va subordinato ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità prevedendo quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.

Per quanto riguarda la situazione della specie in Calabria, si rileva come l'Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022) indichi al livello regionale una decade di inizio migrazione più anticipata rispetto a quella fissata per l'Italia nel KCD. Tale circostanza dovrebbe indurre codesta Amministrazione a proteggere la specie nel corso dell'intero mese di gennaio.

Si manifesta apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio di codesta Amministrazione di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ('ondate di gelo'). Si confida che quanto previsto trovi puntuale realizzazione in presenza del verificarsi di eventi meteo climatici sfavorevoli.

Coturnice

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione della **Coturnice** *Alectoris graeca* (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>). Pertanto, **si suggerisce** di adottare tutte le misure previste nel piano, al fine di assicurare la conservazione delle popolazioni della Coturnice. In particolare il Piano vieta l'immissione di Coturnici di allevamento non controllate geneticamente. È necessario quindi prevedere il divieto di immissione di individui di Coturnice nelle ZAC o per l'attuazione di gare cinofile in considerazione del fatto che al momento non esistono allevamenti in Italia che dispongono di Coturnici su cui siano stati effettuati controlli che attestino adeguatamente la purezza del loro patrimonio genetico.

Data di chiusura per la Quaglia

Migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, la **Quaglia** *Coturnix coturnix* è specie attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole nella Lista Rossa europea (NT "quasi minacciata"; BirdLife International 2021 ed è

attualmente inclusa nella categoria SPEC 3 (“in declino a livello europeo”) (“*European birds of conservation concern*”, BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre 2023. In tal modo si garantirebbe anche la salvaguardia dell’esigua popolazione svernante a livello nazionale, meritevole di particolare tutela.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

A giudizio dello scrivente Istituto la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2024 è consentita a **Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola e Canapiglia** limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi. **Si raccomanda** di normare in questo senso.

Caccia in febbraio

In merito alla posticipazione della chiusura della stagione di caccia al 10 febbraio si rimanda alle considerazioni effettuate a proposito della preapertura in settembre. L’estensione della stagione di caccia rende più problematica l’attività di vigilanza e controllo, che al momento non pare sufficiente a prevenire e reprimere gli episodi di bracconaggio. Pertanto si consiglia di mantenere il termine della stagione di caccia al 31 gennaio.

Si segnala, inoltre, l’esigenza di stabilire un unico periodo per la caccia ai Corvidi, evitando di differenziare le date di apertura e di chiusura a seconda delle specie. Le motivazioni alla base di tale indicazione sono le stesse fornite in precedenza nel caso della caccia agli uccelli acquatici e ai Turdidi.

Forme di caccia

Si **suggerisce** che dal 21 gennaio 2024 l’attività venatoria venga esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l’inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi.

MAMMIFERI

Lagomorfi

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un’unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre 2022 per tutte le specie, quindi anche per la **Lepre comune** *Lepus europaeus*. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della specie. È noto, infatti, che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si

verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Infine, per la specie andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri in ogni ATC e andrebbe prevista un'anticipazione della chiusura della caccia ai primi giorni di dicembre in tutto il territorio regionale.

Al fine di attuare le più opportune misure di tutela delle popolazioni di **Lepre italiana**, specie endemica minacciata di interesse conservazionistico, negli ATC e nelle AFV dove quest'ultima specie sia stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno ripartire il territorio regionale sulla base dell'esatta distribuzione di Lepre comune ed italiana, escludendo il ripopolamento artificiale ed il prelievo della Lepre comune nelle aree occupate e potenzialmente idonee per la Lepre italiana.

Volpe

Nel caso della **Volpe** *Vulpes vulpes* sia il prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore, che la caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dovrebbe essere autorizzati nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale quindi a partire dal 1° ottobre 2023.

Cinghiale

In generale, i periodi previsti per la caccia al cinghiale, sia in forma collettiva (braccata e girata) sia in selezione appaiono coerenti con il dettato normativo.

Tuttavia, considerata l'attuale grave situazione epidemiologica che caratterizza codesta Regione, e le indicazioni fornite dal documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica (L. n. 29/2022), si ritiene opportuno che codesta Amministrazione riveda i seguenti aspetti inerenti all'organizzazione dell'attività venatoria al cinghiale e, in particolare,

- escluda eventuali limiti al numero di cinghiali prelevabili giornalmente da ogni cacciatore;
- stabilisca un'assegnazione variabile (i.e. casuale) delle zone di caccia in braccata ad ogni stagione venatoria, così da escludere qualunque rischio di creazione di "riserve di caccia";
- aggiorni gli obiettivi gestionali per questa specie, che non devono avere finalità conservative, anche nei contesti vocati alla specie, ma devono prevedere un approccio volto a conseguire il più celermente possibile il forte contenimento delle presenze attraverso tutte le tecniche di caccia possibili;
- verifichi gli abbattimenti e operi una raccolta dati di dettaglio, così come indicato dal documento tecnico "Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione", redatto dai Ministeri della salute, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Considerata l'avvenuta introduzione del virus della Peste Suina Africana nel territorio regionale, si raccomanda di porre forte attenzione alle attività di monitoraggio di eventuali carcasse di suidi ritrovate sul territorio. Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

Si invita altresì l'Amministrazione regionale a dare ampia diffusione presso gli Istituti faunistici presenti sul territorio regionale delle indicazioni sopra riportate.

Si rimanda alla documentazione prodotta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di riferimento e centro di riferimento nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull'evoluzione della malattia nel nostro territorio:

<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208>

<http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages02/wfContentListaDoppia.aspx?IDMAP=48>

ALTRO

Valichi montani

L'art. 21, comma 3, della L. n. 157/92 recita: *“La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”*. Inoltre, il precedente comma 2 del medesimo articolo di legge, prevede che *“Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, (entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.157 del 1992), ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse”*. Ciò detto e non riportando la proposta di calendario venatorio regionale alcuna indicazione in ordine alla preclusione del prelievo venatorio sui valichi regionali posti lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, nonostante che fosse stato richiesto nell'ambito del parere espresso a codesta regione l'anno scorso (prot. ISPRA n. 42840 del 27.7.2022), si evidenzia la necessità di provvedere quanto prima a: *i) individuare i valichi montani interessati da rotte di migrazione da precludere al prelievo venatorio sino ad 1 chilometro di distanza, ii) riportare anche all'interno del redigendo calendario venatorio il contenuto del suddetto provvedimento di interdizione in modo tale che sia noto a chi di dovere, iii) predisporre la presenza di apposite tabellazioni a perimetrazione delle suddette aree vincolate.*

Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo

Per quanto riguarda la caccia agli uccelli acquatici, il testo del calendario venatorio prevede correttamente il divieto di utilizzo di cartucce caricate con pallini di piombo in corrispondenza di tutte zone umide presenti sul territorio regionale. Questa proibizione, valida in passato solo all'interno di ZPS e ZSC, dal 2023 è stata estesa alla totalità degli ecosistemi acquatici dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, entrato in vigore il 15 febbraio scorso. **Si raccomanda**, tuttavia, di richiamare anche l'esistenza di un'altra limitazione introdotta dal citato Regolamento UE, ovvero il divieto di trasportare cartucce contenenti pallini di piombo all'interno delle zone umide e in un raggio di 100 metri dalle stesse,

In base agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale, le limitazioni all'utilizzo del piombo

dovrebbero progressivamente estendersi a tutte le forme di caccia, indipendentemente dagli ambienti in cui quest'ultima viene praticata ed alle specie target. Ciò al fine di prevenire i danni alla fauna selvatica e le ricadute negative sull'ambiente e sulla salute umana, messi in evidenza nel dossier redatto di recente dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA). Per tale ragione **si suggerisce** di adottare a livello regionale opportune misure per affrontare questa problematica, a partire dall'introduzione del divieto dell'uso di munizioni al piombo per la caccia e il controllo del cinghiale nelle aree di presenza del Grifone *Gyps fulvus*.

Periodo di addestramento ed allenamento cani

L'inizio dell'attività di addestramento cani addirittura a partire dal 23 luglio 2023 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18). Si **suggerisce** di operare in questo senso.

Divieto di esercizio venatorio nei territori in cui il terreno sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve

Al riguardo, si evidenzia che la caccia di selezione al Cinghiale può svolgersi anche su terreni in tutto o nella maggior parte ricoperti di neve. Infatti, la Legge 11 agosto 2014 n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24.6.2014 n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, al tutela ambientale nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 3-bis ha modificato l'art. 21, c. 1, lett. m) della Legge n. 157/92, introducendo dopo "*salvo nella zona delle Alpi*" la locuzione "*e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate*". Si invita pertanto codesta Regione, anche per massimizzare l'attuazione dei piani di prelievo previsti per la caccia di selezione e - in generale - coerentemente con gli obiettivi indicati nel PRIU, a non applicare il divieto di caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve per tale specifica forma di caccia.

Mobilità del cacciatore

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori residenti in ambito regionale per l'esercizio della caccia appare non condivisibile in quanto contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratoria, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale. In questo senso non appare condivisibile la facoltà, concessa ai cacciatori residenti, di usufruire di 15 giornate di caccia alla migratoria in qualsiasi ambito e senza autorizzazione da parte della Provincia competente.

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario

venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente al gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Roberto Cocchi)

AA-BF- FR-ASO/
Rif. int. 36036/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi
(firmato digitalmente)

Bibliografia citata

Ambrosini, R., Imperio, S., Cecere, J., Andreotti, A., Serra, L., Spina, F., Fattorini, N., Costanzo, A. 2023. Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ring encounters: a case study with the Song Thrush in Italy. *Mov. Ecol.* in press.

Andreotti, A., Aradis, A., Assandri, G., Bazzi, G., Cecere, J.G., Ferri, A., Imperio, S., Marcon, A., Nardelli, R., Pirrello, S., Raganella Pelliccioni, E., Spina, F., Serra, L. 2023. The need for a flyway approach in

defining the onset of pre-nuptial migration of huntable bird species across Europe. *Ibis*. doi: 10.1111/ibi.13258

BirdLife International 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities Cambridge, UK: BirdLife International.

BirdLife International 2021. European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

BirdLife International 2021b. *Aythya fuligula* (Europe assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T22680391A166205462. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T22680391A166205462.en>. Accessed on 26 July 2023.

Bairlein, F., Mattig, F. Ambrosini, R. 2022. Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. In Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W. & Thorup, K. (eds) The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022.

Melega L. (a cura di) 2007. Piano d'azione nazionale per la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) Quad Cons., Natura, 25. Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

Prieto, N., Tavecchia, G., Telletxea, I. et al. 2019. Survival probabilities of wintering Eurasian Woodcocks *Scolopax rusticola* in northern Spain reveal a direct link with hunting regimes. *J Ornithol* 160, 329–336. <https://doi.org/10.1007/s10336-018-1617-1>.

Riho Marja, R., Elts J. 2022. Metskurvitsad (*Scolopax rusticola*) saabuvad Eestisse varem kui 100 aasta eest. *Hirundo*, 35 (1) 17-27.

Rondinini, C., Battistoni, A., Teofili, C. (compilatori). 2022 Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma

Selaas V. 2006. Patterns in grouse and Woodcock *Scolopax rusticola* hunting yields from central Norway 1901–24 do not support the alternative prey hypothesis for grouse cycles. *Ibis*, 148(4), 678-686.

Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W. Thorup, K. 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022.

Tavecchia G., Pradel R., Gossmann F., Bastat C., Ferrand Y., Lebreton J. D. 2002. Temporal variation in annual survival probability of the Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* wintering in France. *Wildlife Biology*, 8(1), 21-30.

Vignac P., Spanò S., Ricaud F. 2021. Beccaccia, periodo riproduttivo, chiusura della sua caccia, Relazione tecnica non pubblicata (sintetizzata su Beccacce che Passione 4 2022).

Dati: 27/07/2023 10:29:59

Oggetto: Prot.N.0041458/2023 - REGIONE CALABRIA - PARERE SULLA PROPOSTA DI CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2023-2024 RIF.0036036/2023

DA: "" protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

UN: ufficiocaccia@pec.regione.calabria.it;

CC:

Allegati: 36036 CAL_revBFbis_ASo_AA-RC2.pdf
Copia con segnatrice Prot.N.0041458-2023.pdf

Prot. 343748
28 LUG. 2023

Messaggio:

ISPRA

*** INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALI Ai sensi del D.Lgs 196/03 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

*** Questo messaggio, ai sensi della legge 196/03, può contenere informazioni riservate. Se non sei il destinatario o autorizzato a ricevere questo messaggio, non devi utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere alcuna azione sulla base di qualsiasi informazione qui contenuta. Grazie per la collaborazione.